



**MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE**

Via Verdi, 2 - NOVIGLIO (MI)

Tel. 029006437

E-mail MIIC881004@istruzione.it – MIIC881004@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 80141530156

Circ n.47
Noviglio, 03/10/2019

**Ai docenti
Ai collaboratori scolastici
Al personale amministrativo
Loro sedi**

Oggetto: sorveglianza alunni – Disposizioni permanenti

Richiamo per tutti/e i/le docenti le norme che presiedono l'obbligo della vigilanza e invito caldamente tutto il personale a leggere con attenzione quanto sotto ribadito.

Vigilanza alunni scuola secondaria

La vigilanza degli alunni deve essere assicurata per tutto il tempo di permanenza del minore nella struttura scolastica .

La vigilanza dell'atrio e dei corridoi di passaggio per il raggiungimento delle aule è affidata ai collaboratori scolastici individuati per il servizio dal DSGA e nelle postazioni definite.

La vigilanza degli alunni nel tempo antecedente l'inizio delle lezioni è affidata al **docente della prima ora, che dovrà essere in aula 5 minuti** prima dell'inizio delle lezioni.

La vigilanza negli intervalli tra le lezioni è affidata congiuntamente ai docenti in servizio e ai collaboratori scolastici secondo i seguenti criteri:

- ai docenti in servizio durante l'intervallo: la vigilanza delle aule e dei corridoi e dei bagni in collaborazione con il collaboratori scolastici
- ai collaboratori scolastici: la vigilanza dei bagni e degli spazi antistanti.

Si ricorda che la **responsabilità, anche patrimoniale, connessa al dovere di vigilanza è definita dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.**

Si raccomanda pertanto la massima sorveglianza e si ribadisce che nessun alunno può allontanarsi dalla classe, se non per andare ai servizi più vicini alla propria classe. Gli alunni non possono accedere alla sala professori per recuperare libri dimenticati dal professore o a richiedere/ritirare fotocopie.

Vigilanza alunni scuola primaria

La vigilanza degli alunni deve essere assicurata per tutto il tempo di permanenza del minore nella struttura scolastica .

La vigilanza dell'atrio e durante l'ingresso degli alunni (ore 8.25 – 8.30) è affidata ai docenti individuati dai Referenti di plesso.

La vigilanza degli alunni nel tempo antecedente l'inizio delle lezioni è affidata al **docente della prima ora, che dovrà essere in aula 5 minuti** prima dell'inizio delle lezioni.

La vigilanza dell'atrio e dei corridoi di passaggio per il raggiungimento delle aule è affidata ai collaboratori scolastici individuati per il servizio dal DSGA e nelle postazioni definite.

Si ricorda che **la responsabilità, anche patrimoniale, connessa al dovere di vigilanza è definita dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.**

Si raccomanda pertanto la massima sorveglianza e si ribadisce che nessun alunno può allontanarsi dalla classe, se non per andare ai servizi più vicini alla propria classe

Gli alunni non possono accedere alla sala insegnanti per recuperare libri dimenticati dal professore o a richiedere/ritirare fotocopie.

Vigilanza alunni scuola dell'infanzia

La vigilanza degli alunni deve essere assicurata per tutto il tempo di permanenza del minore nella struttura scolastica .

La vigilanza dell'atrio e dei corridoi di passaggio per il raggiungimento delle aule è affidata ai collaboratori scolastici individuati per il servizio dal DSGA e nelle postazioni definite.

La vigilanza degli alunni nel tempo antecedente l'inizio delle lezioni è affidata al **docente della prima ora, che dovrà essere in aula 5 minuti** prima dell'inizio delle lezioni. La vigilanza negli intervalli tra le lezioni è affidata congiuntamente ai docenti in servizio e ai collaboratori scolastici.

Si ricorda che **la responsabilità, anche patrimoniale, connessa al dovere di vigilanza è definita dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.**

Si raccomanda pertanto la massima sorveglianza e si ribadisce che nessun alunno può allontanarsi dalla classe, se non per andare ai servizi più vicini alla propria classe.

Cellulari

Si ribadisce il divieto espresso nella normativa. Tale divieto è posto a garanzia del diritto alla tutela dei minori e pertanto l'uso del cellulare durante l'attività didattica, nei bagni e negli spogliatoi può configurarsi come elusione della vigilanza dell'adulto che in tal modo viene posto nella spiacevole situazione di non poter prevenire comportamenti lesivi della privacy altrui o possibili contatti con persone estranee.

Nel caso in cui il divieto non fosse rispettato i docenti sono autorizzati a requisire il cellulare e a consegnarlo in Presidenza. Il telefonino sarà prontamente riconsegnato alla famiglia.

Si invitano i docenti e i collaboratori scolastici a dare il buon esempio spegnendo il cellulare prima di entrare in classe. In caso di reale necessità dovrà essere richiesta deroga alla DS.

Si richiede la firma in calce alla presente da parte dei DOCENTI e dei COLLABORATORI SCOLASTICI

Si allega una memoria normativa contenente alcune informazioni ed esemplificazioni utili per prendere coscienza del problema all'obbligo di vigilanza e di conseguenza adottare tutte le misure per tutelarsi.

Memoria normativa

Secondo quanto previsto dall'art. 2048, secondo comma, del codice civile "i precettori e coloro che insegnano... sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".

La norma, nella sua formulazione, è applicata al corpo docente nonché, in presenza di specifiche circostanze, al personale ausiliario e ne deriva che, in caso di danni alla persona o a cose causati dall'allunno o all'alunno durante l'attività a scuola, possono aprirsi i procedimenti giudiziari per una azione di risarcimento nei confronti del soggetto (docente o personale ATA) e della struttura al quale il minore è affidato.

- L'applicazione della norma nel caso in cui l'attore del danno è un minore è severissima e mette a carico del soggetto obbligato alla sorveglianza l'onere della prova della propria irresponsabilità. La culpa in vigilando può essere esclusa infatti soltanto se gli obbligati "provano di non aver potuto impedire il fatto" (art. 2043, terzo comma, C.C.). Da quanto emerge da alcune sentenze emesse in proposito è richiesta non solo la presenza dell'insegnante o del personale Ata al momento in cui il danno viene realizzato, bensì il continuo controllo visivo sugli allievi.

- Con specifico riguardo agli insegnanti, l'orientamento della giurisprudenza è ultimamente divenuto più intransigente: cosicché, ai fini liberatori, viene ritenuta del tutto insufficiente la prova negativa di non aver potuto impedire il fatto, mentre è richiesta al convenuto la dimostrazione positiva di aver adottato, in via preventiva, le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del danno. E, ancora, per andare esente da responsabilità, all'insegnante non basterà che il fatto, per la maniera repentina ed improvvisa con la quale si è svolto, non avrebbe potuto essere impedito, dato che l'esperienza quotidiana insegna come nella condotta dei ragazzi siano sempre prevedibili i gesti inconsulti e pericolosi, pur se improvvisi.

- Non è stato ritenuto affatto imprevedibile che un allievo, durante una partita di pallavolo, lanciasse con i piedi anziché con le mani la palla, infrangendo così una vetrata, i cui frammenti avevano poi ferito una persona.

- In altro procedimento la Suprema Corte ha confermato una sentenza dei giudici di merito che avevano condannato al risarcimento del danno in relazione alle lesioni subite da un allievo in conseguenza del lancio, da parte di un suo compagno, di una pallina di carta che lo aveva colpito nell'occhio, considerato oltretutto che in quella scuola era già avvenuto in altre occasioni lancio di palline di carta e la situazione di indisciplina della classe.

- Va ricordato che nel settore degli istituti pubblici il dovere di vigilanza dell'insegnante e del personale Ata sorge al momento dell'entrata nella scuola dell'allievo e cessa con l'uscita di quest'ultimo al termine delle lezioni. In tal senso è stato affermato che l'obbligo di vigilanza degli insegnanti permane anche durante il periodo destinato alla mensa, alla ricreazione e si estende ove l'edificio scolastico sia munito di cortile fino al cancello e, qualora la scuola organizzi in proprio il

trasporto, per tutto il corso del trasferimento degli studenti da casa a scuola (e viceversa).

- A parziale elisione di un così rigoroso indirizzo, va ricordato comunque come l'attività di vigilanza venga valutata con riferimento al caso concreto, vale a dire che l'obbligo dell'insegnante va inteso in senso non assoluto ma relativo, avuto riguardo cioè all'età, al grado di formazione e maturità degli alunni, alle condizioni ambientali in cui si svolge l'insegnamento. In tal caso la vigilanza deve essere esercitata con il massimo grado di continuità ed attenzione nelle classi inferiori, mentre con l'avvicinarsi degli allievi all'età del pieno discernimento, il dovere di vigilanza dovrebbe richiedere sempre meno una continua presenza dell'insegnante (è stata ad esempio esclusa la responsabilità dell'insegnante per i danni provocati da un ragazzo quattordicenne, a un coetaneo, mentre scendeva una scala al fine di recarsi in palestra: il percorso era infatti ben noto e privo di insidie per ragazzi di quella età).

- Con riguardo alle ipotesi in cui il minore cagiona un danno a se stesso esistono sentenze secondo le quali nell'obbligo di vigilanza imposto agli insegnanti rientra anche il compito di impedire agli alunni di autodanneggiarsi, e che ritengono che gli istituti scolastici abbiano il dovere di evitare al minore, loro affidato, situazioni di pericolo per la sua incolumità.

La responsabilità dell'insegnante in questo caso viene individuata e sancita dall'art. 2043 C.C. "Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un fatto ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". La responsabilità sussiste ogni qual volta il danno possa ritenersi riconducibile a omissione del dovere di vigilanza. colposa, negligente, imprudente, imperito, dolosa o intenzionale.

- Con la responsabilità dell'insegnante, in certi casi, concorre la responsabilità della Pubblica Amministrazione (ai sensi dell'art. 2049 c.c. e 28 Cost.) entro i limiti previsti dall'art. 61 della legge 11-07-1980 n. 312 e dell'art. 3 della legge 20-1-1996 n. 639, che prevede che i soggetti appartenenti alla categoria del personale scolastico (docente e non docente) di ogni ordine e grado che nell'esercizio delle rispettive attribuzioni cagionino un danno patrimoniale all'amministrazione in conseguenza del risarcimento di danni subiti da alunni sottoposti alla vigilanza dell'autorità scolastica medesima, ne rispondono, a titolo di responsabilità amministrativa, nei soli casi di dolo o colpa grave. Si viene a creare una sorta di "area di franchigia" in ordine soltanto alla responsabilità patrimoniale, ma non penale, dei pubblici dipendenti, ciò possa tuttavia non può costituire per l'insegnante sicurezza di non dover rispondere in proprio degli oneri risarcitori sopportati dalla P.A. che ben potrebbe promuovere giudizio di responsabilità avanti alla Corte dei Conti.

- La nozione di "colpa grave", così come elaborata dalla giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia) con orientamento pressoché costante, attribuisce al concetto di colpa grave natura essenzialmente pratica e deontologica cosicché viene data per accertata la colpa grave nel comportamento di un insegnante che omette vigilanza anche per pochi minuti.

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia ha dato per accertata la colpa grave nel comportamento di un insegnante che dopo aver condotto la propria classe di ragazzi sedicenni in un'aula di proiezione, avendo appurato che era priva di sedie, si era allontanato solo per pochi minuti al fine di segnalare la circostanza, tempo durante il quale un ragazzo, sedutosi su un tavolo, era caduto procurandosi una frattura.

Con la presente comunicazione, ho ritenuto di fornire utili informazioni nonché un'occasione di sensibilizzazione su un particolare profilo di responsabilità al quale è soggetto il personale docente e non docente della scuola.

Faccio affidamento sulla diligente e responsabile collaborazione del personale scolastico, da porre in essere con il massimo scrupolo, anche mediante segnalazione alla presidenza di tutte quelle situazioni di pericolo oggettivo od insidie che possano essere ravvisate nella struttura o nelle dotazioni della scuola, ciò nel primario interesse della sicurezza degli alunni nonché al fine di evitare conseguenze dannose, sul piano personale e patrimoniale, per il personale scolastico tutto.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Mariagrazia Costantino